



# COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia

## AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA

REGISTRO INTERNO  
N° 82

del 27.10.2021

### DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: *REVOCA AGGIUDICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA N. 69/2021*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 10/2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Ass. Michele ROSANO, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica Edilizia Privata;

**VISTA** la propria detrmna n 120/2020 con la quale venivano impegnati € 6.000,00 sul cap. 18180 per interventi di derattizzazione e disinfestazione sulle strade comunali;

**PREMESSO** che con detrmnazione n. 69 del 12/08/2021 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA LAVORI DI PEST CONTROL SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – CAPOLUOGO E FRAZIONI- . *Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A, D.Lgs.50/2016. CIG Z7732882A2;*

**VISTA** la richiesta di documentazione del provvedimento interdittivo a carico della ditta \*\*\*\*\* con prot n. 3207 del 25/10/2021;

**VISTO** il provvedimento amministrativo ostantivo antimafia inoltrato dalla stessa ditta, su richiesta di questo ufficio e acquisita agli atti con prot. n. 3225 del 26/10/2021;

**RICHIAMATO** l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011, rubricato *Effetti delle informazioni del Prefetto, a norma del quale: "1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione";*

**RICHIAMATO** altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (*ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292*) secondo cui:

*“[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un’informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall’art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell’impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell’esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l’interesse alla conclusione della commessa con l’originario affidatario”;*

**DATO ATTO CHE**, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *“[...] in presenza di un’informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l’esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l’art. 32 cit., sia l’art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all’interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”;*

**RICHIAMATO**, con riguardo al disposto dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *“[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;*

**RITENUTO**, pertanto, di dover revocare sia l’aggiudicazione che l’autorizzazione all’esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, disposte con Determinazione n. 633 (Reg. Gen.)/2019, in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia, promanato ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Vibo Valentia, inoltrato a questo Ente in data 26 ottobre 2021, prot. n. 3225, che costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla prosecuzione del contratto di appalto;

## **DETERMINA**

**LA PREMessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

**DI PRENDERE ATTO** del provvedimento amministrativo ostativo antimafia promanato, ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Vibo Valentia inoltrato a questo Ente in data 26/10/2021, prot. 3225;

**DI REVOCARE** sia l’aggiudicazione che l’autorizzazione all’esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, disposte con Determinazione n. 69/2021, in favore dell’operatore economico ...OMISSIS... con sede legale in ...OMISSIS... alla via ...OMISSIS... P.IVA/C.F. ...OMISSIS..., in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia suddetto che costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del D. Lgs n. 159/2011, circostanza inibitoria alla prosecuzione del contratto di appalto;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Prefettura di Vibo Valentia e all'operatore economico interessato e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;

**DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Acquaro (VV);

**DI DARE ATTO** altresì CHE, avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del D. Lgs. n. 104 del 2010, è ammesso ricorso al TAR Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente atto.

\*\*\*\*\*

#### **AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA**

*Ass. Michele ROSANO*

Piazza Guglielmo Marconi– 89832 – ACQUARO (VV) –

Tel. 0963/353071 – Fax 0963/354240 P.I.00313680795

e-mailPec: [utclavoripubblici.acquaro@asmepec.it](mailto:utclavoripubblici.acquaro@asmepec.it) - e-mail: [lppacquaro@gmail.com](mailto:lppacquaro@gmail.com)

